

Atto adottato dall'Azienda

<b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE</b> 708/DG		31 LUG. 2018
numero		data
<p><b>Oggetto:</b> Stipula di una convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e la A.S.L. Roma 2 per il funzionamento del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) situato presso il Presidio Ospedaliero Addolorata. Adozione atti conseguenti</p>		
<p>Esercizio 2018      Conto _____</p> <p>Centro di Costo I1010200 _____</p> <p>Sottoconto n. _____</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato      € _____</p> <p>- Utilizzato      € _____</p> <p>- Presente Atto    € _____</p> <p>- Residuo        € _____</p> <p>ovvero schema allegato      <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget    NO <input type="checkbox"/>      SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale Dr. Pasquale Ferrari _____</p> <p>Data _____</p>	<p style="text-align: center;">U.O.S.D. PROPONENTE AFFARI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">F.to _____ Estensore Simona Bartolucci</p> <p>Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Rita Corsetti</p> <p>Data 31.7.2018      Firma F.to _____</p> <p>Il Dirigente della U.O.S.D. proponente: Dr.ssa Maria Rita Corsetti</p> <p>Data 31-7-2018      Firma F.to _____</p> <p>Proposta n° 727      del _____</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data 31/7/2018 _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE SANITARIO F.to      Dott. Antonio Fortino</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data 31/7/18 _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to      Dr. Cristiano Camponi</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n. <u>12</u> pagine di cui n. ____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.</p>		

## **IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI**

*in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i*

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PREMESSO** che la ex U.S.L. ASL RMC per la gestione del S.P.D.C., per assicurare l'attività del servizio, rientrando nei propri compiti istituzionali, si è avvalsa dei locali dell'Azienda Ospedaliera;

che con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 692 del 24.10.2016, all'Azienda Ospedaliera è stato destinato il finanziamento di € 1.500.000,00 per la "Realizzazione di nuovo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura" (S.P.D.C.) al primo seminterrato del Corpo centrale del Presidio ospedaliero Addolorata;

che con Determinazione Dirigenziale Regionale n. D2319 del 26.06.2007 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del S.P.D.C. e che, a seguito di detta approvazione, l'Azienda Ospedaliera ha proceduto all'espletamento di tutte le procedure per la realizzazione del nuovo S.P.D.C.;

che, a seguito di problematiche strutturali emerse, si è dovuto attivare un intervento di risanamento e riqualificazione dei locali interessati e, con Deliberazione n. 425 del 26.07.2016, avente ad oggetto " D.G.R. n. 740 del 04.11.2014 – Rimodulazione Fondi – Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata", è stato destinato all'Azienda Ospedaliera il finanziamento di € 635.677,49;

che, con Determinazione della Regione Lazio n. G02041 del 21.02.2017, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo, con la contestuale assegnazione della quota del 20% del finanziamento, pari ad € 127.135,50;

che i lavori sono stati ultimati in data 06.02.2018;

che per la riattivazione del reparto è emersa da parte della A.S.L. la necessità di disporre della dotazione di ulteriori arredi e lampade;

che è stata chiesta l'autorizzazione alla Regione all'utilizzo delle economie del finanziamento per soddisfare dette esigenze;

che a seguito dell'autorizzazione, pertanto, l'Azienda Ospedaliera ha provveduto all'acquisizione delle forniture richieste dalla A.S.L., con le Determinazioni di seguito elencate, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

1) Determinazione n. 94/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 19.03.2018, di affidamento della fornitura in opera della parete vetrata antisfondamento, alla ditta U.P. INFISSI DI UMBERTO POLITI – CHIARA Immobiliare s.r.l., per l'importo di € 4.640,00 (+ I.V.A. 22% = € 5.660,80);

2) Determinazione n. 130/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 23.04.2018, di affidamento della fornitura di dispositivi elettrici aggiornati, rilevazione fumi e relativa posa in opera alla società D.M. ELETTRICA IMPIANTI S.r.l., per l'importo di € 27.000,00 (+ I.V.A. 22% = € 32.940,00);

3) Determinazione n. 183/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 01.06.2018, di affidamento della fornitura in opera di arredi, alla ditta ICAD FORNITURE S.r.l. Unipersonale, per l'importo di € 16.007,00 (+ I.V.A. 22% = € 19.528,54).

che, con atto di convenzione, si intende definire ogni aspetto relativo ai rapporti tra le parti per quanto afferisce a:

- modalità di funzionamento S.P.D.C.;

- obblighi delle Parti;
- compiti del Direttore del S.P.D.C.;
- ulteriori obblighi della A.S.L.;
- utilizzo e gestione arredi ed attrezzature sanitarie;
- corrispettivo economico.

**RITENUTO** di dover approvare il testo della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e la A.S.L. Roma 2 per il funzionamento del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.), situato presso il Presidio Ospedaliero Addolorata, per la durata di anni cinque che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per gli effetti, di procedere alla stipula della stessa Convenzione che verrà sottoscritta dalle parti in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESTATO** in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

### **PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il testo della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e la A.S.L. Roma 2 per il funzionamento del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.), situato presso il Presidio Ospedaliero Addolorata, per la durata di anni cinque che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per gli effetti, di procedere alla stipula della stessa Convenzione che verrà sottoscritta dalle parti in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC;
- di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto formulato all'art.8 della Convenzione che l'A.S.L. Roma 2 riconoscerà all'Azienda Ospedaliera il 100 % dei D.R.G che sono generati dall'attività della U.O.C. S.P.D.C. presso l'Azienda Ospedaliera stessa, che il corrispettivo dei D.R.G. riconosciuto all'Azienda Ospedaliera equivale al rimborso degli oneri sostenuti dall'Azienda Ospedaliera stessa, atteso che il costo del personale è a completo carico della A.S.L. e che il costo delle consulenze mediche viene compensato e che null'altro è dovuto al riguardo;
- di individuare, il Direttore f.f. della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, quale Responsabile del procedimento relativamente all'attuazione della convenzione di che trattasi;

- di trasmettere la presente Deliberazione, per gli atti conseguenti, alla A.S.L. Roma 2.

**Il Dirigente**  
**U.O.S.D. Affari Generali**  
F.to **Dr.ssa Maria Rita Corsetti**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014 e prorogati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00019 del 30.01.2017;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

### **DELIBERA**

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.S.D Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to **Dr.ssa Ilde Coiro**

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA E LA ASL ROMA 2 PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.) SITUATO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA PRESIDIO OSPEDALIERO ADDOLORATA**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA** C.F. e P. IVA 04735061006 Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Ilde Coiro, qui di seguito denominata "Azienda Ospedaliera"

**E**

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2**, C.F. e P. IVA 13665151000 Via Filippo Meda, 35 00157 Roma, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Flori Degrassi, di seguito denominata "A.S.L.",

**PREMESSO**

- che la ex U.S.L. ASL RMC per la gestione del S.P.D.C., per assicurare l'attività del servizio, rientrante nei propri compiti istituzionali, si è avvalsa dei locali dell'Azienda Ospedaliera;
  - che con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 692 del 24.10.2016, all'Azienda Ospedaliera è stato destinato il finanziamento di € 1.500.000,00 per la "Realizzazione di nuovo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura" (S.P.D.C.) al primo seminterrato del Corpo centrale del Presidio ospedaliero Addolorata;
  - che con Determinazione Dirigenziale Regionale n. D2319 del 26.06.2007 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del S.P.D.C. e che, a seguito di detta approvazione, l'Azienda Ospedaliera ha proceduto all'espletamento di tutte le procedure per la realizzazione del nuovo S.P.D.C.;
  - che, a seguito di problematiche strutturali emerse, si è dovuto attivare un intervento di risanamento e riqualificazione dei locali interessati e, con Deliberazione n. 425 del 26.07.2016, avente ad oggetto " D.G.R. n. 740 del 04.11.2014 – Rimodulazione Fondi – Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata", è stato destinato all'Azienda Ospedaliera il finanziamento di € 635.677,49;
  - che, con Determinazione della Regione Lazio n. G02041 del 21.02.2017, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo, con la contestuale assegnazione della quota del 20% del finanziamento, pari ad € 127.135,50;
  - che a seguito dell'autorizzazione della Regione all'utilizzo delle economie del finanziamento per soddisfare le esigenze di arredi richiesti dalla A.S.L., l'Azienda Ospedaliera ha provveduto all'acquisizione delle forniture richieste dalla A.S.L., con le Determinazioni di seguito elencate, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- 1) Determinazione n. 94/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 19.03.2018, di affidamento della fornitura in opera della parete vetrata antisfondamento, alla ditta U.P. INFISSI DI UMBERTO POLITI – CHIARA Immobiliare s.r.l., per l'importo di €. 4.640,00 (+ I.V.A. 22% = €. 5.660,80);
  - 2) Determinazione n. 130/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 23.04.2018, di affidamento della fornitura di dispositivi elettrici aggiornati, rilevazione fumi e relativa posa in opera alla società D.M. ELETTRICA IMPIANTI S.r.l., per l'importo di €. 27.000,00 (+ I.V.A. 22% = €. 32.940,00);
  - 3) Determinazione n. 183/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 01.06.2018, di affidamento della fornitura in opera di arredi, alla ditta ICAD FORNITURE S.r.l. Unipersonale, per l'importo di €. 16.007,00 (+ I.V.A. 22% = €. 19.528,54);

- che, con la presente convenzione, si intende definire ogni aspetto relativo ai rapporti tra le parti per quanto afferisce a:
  - modalità di funzionamento S.P.D.C.;
  - obblighi delle Parti;
  - compiti del Direttore del S.P.D.C.;
  - ulteriori obblighi della A.S.L.;
  - utilizzo e gestione arredi ed attrezzature sanitarie;
  - corrispettivo economico;
- che, per le ragioni sopra illustrate, l'Azienda Ospedaliera e l'A.S.L. nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nel perseguimento dei rispettivi obiettivi, ritengono opportuno stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., anche al fine di rendere l'azione amministrativa più efficiente, razionale e adeguata;
- che con Deliberazione n. ....del..... viene approvata la stipula della presente Convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2**

#### **Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione ha quale oggetto la disciplina delle modalità di funzionamento del S.P.D.C. i cui locali sono situati presso l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata Presidio ospedaliero Addolorata.

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione dell'A.S.L. i locali utilizzati per l'assistenza mantenendone la custodia.

### **ART. 3**

#### **Obblighi delle Parti**

Il S.P.D.C. è dotato di n.15 posti letto e fa parte integrante del D.S.M. della A.S.L. che, pertanto, lo amministra sulla base di proprie disposizioni riguardanti l'organizzazione e la gestione delle proprie unità operative di degenza, assumendone la conduzione clinica ed organizzativa.

La A.S.L. amministra, altresì, il personale di tutte le qualifiche necessarie, in servizio presso il S.P.D.C., sotto tutti gli aspetti, compreso il trattamento giuridico, economico e disciplinare e stabilisce i processi terapeutici, diagnostici e riabilitativi dal punto di vista giuridico amministrativo e sanitario.

La A.S.L. garantisce le consulenze psichiatriche presso il DEA e le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera per problematiche riguardanti esclusivamente patologie psichiatriche. I ricoveri presso l' S.P.D.C. sono effettuati secondo le indicazioni regionali riguardanti le competenze territoriali.

I ricoverati nell'ambito del S.P.D.C. sono a tutti gli effetti pazienti degenti nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera assicura ai ricoverati presso il S.P.D.C. l'esecuzione degli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché le consulenze richieste dal personale medico e

provvede, altresì, al servizio di lavanolo, trasporto, ritiro e consegna della biancheria piana e confezionata, al servizio di pulizia e sanificazione dei locali di cui all'art. 2, alla erogazione del vitto ai degenti ed alla fornitura di farmaci, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione ed a quant'altro occorrente per la corretta assistenza del paziente.

L'Azienda Ospedaliera provvede, inoltre, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, arredi, attrezzature di qualsiasi genere, necessari all'attività del reparto e utilizzati per l'assistenza, da adeguare e mantenere conformi alle disposizioni di legge, degli impianti igienico-sanitari, termoidratici, telefonici, edili, per l'erogazione dei gas medicinali; provvede, altresì, alla fornitura e manutenzione degli strumenti elettromedicali ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari solidi e liquidi nonché allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Per quanto sopra, quindi, l'Azienda Ospedaliera, ai fini del corretto svolgimento delle attività assistenziali dei pazienti psichiatrici trattati dalla A.S.L. garantisce i servizi sotto indicati assumendone la responsabilità igienico-organizzativa:

- la fornitura dei dispositivi medici, dei prodotti farmacologici, sacche di sangue, emoderivati per trasfusioni e quant'altro occorrente alla corretta assistenza dei pazienti, nonché l'eventuale sterilizzazione dello strumentario;
- la fornitura del vitto ai pazienti ricoverati secondo il dietetico ospedaliero e sulla base delle indicazioni dei sanitari curanti;
- la fornitura del vitto al personale dipendente della A.S.L. operante presso il S.P.D.C. e l'accesso alla mensa, con le medesime procedure stabilite per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera;
- la fornitura delle utenze idriche, elettriche, telefoniche, telematiche e di riscaldamento;
- il ciclo della biancheria e la fornitura delle divise, secondo le modalità organizzative previste dall'Azienda Ospedaliera;
- il corretto svolgimento di tutto il ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e quelli solidi;
- il servizio di pulizia secondo gli standard previsti per le degenze;
- la fornitura di prestazioni sanitarie (medicina di laboratorio, radiologia, microbiologia, centro trasfusionale ed ogni tipo di consulenza ed esame strumentale);
- il servizio di vigilanza dell'Azienda Ospedaliera;
- le attività di supporto amministrativo connesse al funzionamento del S.P.D.C., esclusivamente per quanto afferisce alle attività del Sistema Informativo Ospedaliero;
- l'accesso alle comunicazioni istituzionali ospedaliere ed alle disposizioni generali sul funzionamento dell'ospedale;
- l'accesso per la visualizzazione/richiesta delle indagini radiologiche, delle consulenze e degli esami di laboratorio avverranno attraverso il modulo aziendale Areas Order Entry; i risultati saranno accessibili all'interno del modulo aziendale Areas EMR (cartella clinica); entrambi i moduli saranno configurati affinché ai dati relativi ai pazienti del S.P.D.C. possa accedere solo ed esclusivamente il personale abilitato dal responsabile del servizio della A.S.L. ; la procedura di creazione delle credenziali per il personale del S.P.D.C. sarà quella dell'Azienda Ospedaliera, che prevede, tra l'altro il riconoscimento del personale;
- gli stampati/supporti informatici necessari all'attività del S.P.D.C., incluse le cartelle cliniche e il materiale di cancelleria.

Sono a carico dell'Azienda Ospedaliera il Servizio di "navetta" interna, per il trasporto dei pazienti, ma anche del medico, su richiesta di quest'ultimo, ed il Servizio di Vigilanza e Guardiania.

Resta a carico dell'A.S.L. il trasporto dei pazienti ai DSM territorialmente competenti.

Le funzioni di direzione sanitaria, esclusa la competenza sulle decisioni riguardanti l'accettazione delle degenze, sono svolte dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, per il tramite della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri.

## **ART. 4**

### **Compiti del Direttore del S.P.D.C.**

Oltre a stabilire processi diagnostici, terapeutici e riabilitativi sul piano sanitario, al Direttore del S.P.D.C. competono le seguenti funzioni:

- 1) la regolare compilazione e attenta tenuta delle cartelle cliniche che saranno inviate all'apposito archivio dell'Azienda Ospedaliera e da questa prese in carico; sarà cura della Direzione Sanitaria del presidio Ospedaliero rilasciare agli aventi diritto, in base alla propria regolamentazione interna, copia autentica della cartella e di altri documenti sanitari presenti in archivio;
- 2) la vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure per il rilascio dei certificati di ricovero e l'autenticazione delle firme dei degenti per gli atti di delega;
- 3) la cura dell'inoltro alle autorità competenti delle denunce di malattie infettive e di tutte le altre segnalazioni obbligatorie previste dalla legge;
- 4) gli adempimenti conseguenti agli infortuni occorsi al personale in servizio e ai pazienti ricoverati;
- 5) gli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lvo 81/08 e s.m.i. di concerto con le strutture preposte dell'Azienda Ospedaliera;
- 6) gli adempimenti connessi alla riduzione del rischio clinico e ai programmi di accreditamento istituzionale di concerto con la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera;
- 7) il rapporto con l'utenza, con i familiari ed altri stakeholder, improntato ai principi di umanizzazione, partecipazione e trasparenza; la risposta ai reclami a firma congiunta con il responsabile URP dell'Azienda Ospedaliera;
- 8) il Direttore della U.O.C. S.P.D.C. o suo delegato, afferente al DSM della A.S.L., potrà altresì operare e proporre alla Commissione PTO dell'Azienda Ospedaliera eventuali aggiornamenti del Prontuario Terapeutico sulla base dell'evoluzione della farmacopea, con le medesime modalità vigenti per i Direttori delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera.

## **ART. 5**

### **Sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi**

La sorveglianza sanitaria su tutto il personale assegnato al S.P.D.C. sarà effettuata dai medici competenti della A.S.L.

La valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08, verrà effettuata congiuntamente dalla A.S.L. e dall'Azienda Ospedaliera e confluirà in un unico documento da allegare ai rispettivi DVR.

La A.S.L. eroga, a richiesta del servizio di Medicina del lavoro dell'Azienda Ospedaliera, consulenze specialistiche psichiatriche rivolte a lavoratori o equiparati dell'Azienda Ospedaliera stessa.

## **ART. 6**

### **Pazienti di Competenza del S.P.D.C.**

Le consulenze psichiatriche sono svolte nel DEA e presso le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera per problematiche riguardanti esclusivamente patologie psichiatriche, ottemperando alle procedure-protocolli – PDTA Aziendali.

I ricoveri presso il S.P.D.C. sono effettuati secondo le indicazioni regionali riguardanti le competenze territoriali, comunque secondo la normativa vigente.

## **ART. 7**

### **Utilizzo dei locali, Arredi e Attrezzature Sanitarie**



Le parti convengono che le attività, di cui alla presente convenzione, saranno svolte dalla A.S.L. all'interno del reparto in argomento, i cui servizi generali sono, e continueranno ad essere, svolti dall'Azienda Ospedaliera.

Costituiscono patrimonio dell'Azienda Ospedaliera, oltre ai locali di cui all'art. 2, gli arredi e le attrezzature sanitarie di cui alle Deliberazioni di acquisto n. 1301/DG del 3 ottobre 2008 e n. 1536/DG del 18 novembre 2008 corredate di apposito elenco, integrate dalle Determinazioni Dirigenziali n. 94/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 19.03.2018, n. 130/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 23.04.2018 e n. 183/U.O.C. P.C.V.P.I.S. del 01.06.2018.

Le parti con verbale di consegna prenderanno atto degli arredi e delle attrezzature sanitarie che costituiscono la dotazione oggetto della presente convenzione.

La A.S.L. contrae con il presente atto tutte le obbligazioni di custodia e conservazione dei beni mobili con diligenza nella considerazione che gli stessi, costituendo patrimonio dell'Azienda Ospedaliera, rientrano nel libro degli inventari e nel registro dei cespiti ammortizzabili quali scritture obbligatorie previste dall' art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45.

L'Azienda Ospedaliera curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni mobili, sostituendo, quando necessario, quelli da rinnovare, seguendo le procedure per il "fuori uso" dell'Azienda Ospedaliera.

### **ART. 8 Corrispettivo Economico**

La A.S.L. riconosce all'Azienda Ospedaliera il 100 % dei D.R.G che sono generati dall'attività della U.O.C. S.P.D.C. presso l'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera gestisce, direttamente, il flusso informativo correlato ai suddetti DRG. Il corrispettivo dei D.R.G. riconosciuto all'Azienda Ospedaliera equivale al rimborso degli oneri sostenuti dall'Azienda Ospedaliera stessa.

Atteso che il costo del personale è a completo carico della A.S.L. si pattuisce che il costo delle consulenze mediche venga compensato e che null'altro è dovuto al riguardo.

### **ART. 9 Aspetti assicurativi**

La A.S.L. dichiara di essere assicurata per danni verso terzi, in relazione all'attività prestata dai propri operatori in esecuzione della normale attività assistenziale.

La A.S.L. provvede alla copertura assicurativa INAIL del proprio personale.

L'Azienda Ospedaliera assume piena ed esclusiva responsabilità in relazione all'attività prestata dai propri operatori in esecuzione della normale attività assistenziale.

Con riferimento alla responsabilità civile verso terzi, l'Azienda Ospedaliera è allo stato in regime di ritenzione del rischio assicurativo (c.d. autoassicurazione).

### **ART. 10 Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è fatto espresso divieto di rinnovo tacito.

Indipendentemente dalle previsioni di cui al comma 1, l'Azienda Ospedaliera o la ASL, qualora ricorrano gravi motivi, possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso motivato di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata alla controparte.

## **ART. 11** **Aspetti Fiscali**

Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC.

Per l'imposta di bollo della presente convenzione vale l'esenzione in modo assoluto stabilita dall'art. 16 della Tab. All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e s.m.i.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

## **ART. 12** **Modifiche Convenzionali**

Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere approvata, se non mediante atto scritto.

## **ART. 13** **Attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 sm.i. e del Regolamento 2016/679/Eu**

Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria e rispettiva competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione dei servizi/attività oggetto della presente convenzione. In caso di ulteriori trattamenti questi verranno regolati in base agli atti previsti dall'ultimo capoverso del presente articolo. In relazione alle attività convenzionate, entrambe le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività convenzionalmente previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti in convenzione, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma, alla data di sottoscrizione del presente atto convenzionale, di ben conoscere il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il Regolamento 2016/679/UE ed ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali europea e nazionale, rilevante rispetto al presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa alla propria organizzazione/struttura, nonché a quella di eventuali terzi di cui si dovesse servire nell'esecuzione dei servizi/attività rispondendone direttamente, ed infine, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e la formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste.

Le Parti disciplineranno con successivo atto i rapporti relativi al Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

## **ART. 14** **Foro Competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**ART. 15**  
**Norma finale**

Nell'ambito di una reciproca e proficua collaborazione tesa al miglioramento continuo dei servizio offerto, le parti si impegnano a concordare ed a formalizzare con successivo atto, tutto quanto eventualmente non specificatamente indicato nella presente convenzione,

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliera  
Complesso Ospedaliero S. Giovanni  
Addolorata  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Ilde Coiro

Per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2

Il Direttore Generale

Dott.ssa Flori Degrassi



Deliberazione

N.708/DG

DEL 10 OTT. 2018

Si attesta che la deliberazione: è stata  
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

10 OTT. 2018

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data: 10 OTT. 2018

- data di esecutività:

10 OTT. 2018

Deliberazione originale  
Composta di n.12 fogli  
Esecutiva il,10 OTT. 2018  
Il Dirigente della UOSD Affari Generali  
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)  
F.to